

**SCHEMA DI CONVENZIONE
TRA ENTE PUBBLICO E COOPERATIVA SOCIALE
AI SENSI DELL'ART. 5, C. 1, DELLA LEGGE 8 NOVEMBRE 1991, N. 381**

L'Ente e la Cooperativa sociale/Consorzio di Cooperative sociali (che agisce per conto delle associate di seguito specificate) al fine di creare opportunità di lavoro per le persone svantaggiate indicate nell'art. 4¹, comma 1 della Legge 381/1991 e successive modificazioni, in applicazione dei principi contenuti nell'art. 5² della Legge 381/1991 stipulano la presente convenzione.

In data tra l'Ente..... (che di seguito per brevità sarà chiamato "Ente") con sede a via.....n. Codice Fiscale rappresentato da nato a il abilitato alla sottoscrizione del presente atto

e

la Cooperativa sociale/Consorzio di Cooperative sociali (che di seguito per brevità sarà chiamata "Cooperativa"), con sede a via..... n. Codice Fiscale iscritta nella sezione "... " al n.dell'Albo Regionale delle Cooperative sociali, nella persona del suo legale rappresentante signor nato a il e residente a..... in via....., abilitato alla sottoscrizione del presente atto

VISTI

¹ **Legge n. 381/1991 - Art. 4, comma 1** - Nelle cooperative che svolgono le attività di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), si considerano persone svantaggiate gli invalidi fisici, psichici e sensoriali, gli ex degenti di istituti psichiatrici, i soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti, i minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare, i condannati ammessi alle misure alternative alla detenzione previste dagli articoli 47, 47-bis, 47-ter e 48 della Legge 26 luglio 1975, n. 354, come modificati dalla Legge 10 ottobre 1986, n. 663. Si considerano inoltre persone svantaggiate i soggetti indicati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanità, con il Ministro dell'interno e con il Ministro per gli affari sociali, sentita la commissione centrale per le cooperative istituita dall'art. 18 del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577 e successive modificazioni.

² **Legge n. 381/1991 -Art. 5** - Convenzioni. -1. Gli enti pubblici, compresi quelli economici, e le società di capitali a partecipazione pubblica, anche in deroga alla disciplina in materia di contratti della pubblica amministrazione, possono stipulare convenzioni con le cooperative che svolgono le attività di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), ovvero con analoghi organismi aventi sede negli altri Stati membri della Comunità europea, per la fornitura di beni e servizi diversi da quelli socio-sanitari ed educativi il cui importo stimato al netto dell'IVA sia inferiore agli importi stabiliti dalle direttive comunitarie in materia di appalti pubblici, purché tali convenzioni siano finalizzate a creare opportunità di lavoro per le persone svantaggiate di cui all'articolo 4, comma 1.

2. Per la stipula delle convenzioni di cui al comma 1 le cooperative sociali debbono risultare iscritte all'albo regionale di cui all'articolo 9, comma 1. Gli analoghi organismi aventi sede negli altri Stati membri della Comunità europea debbono essere in possesso di requisiti equivalenti a quelli richiesti per l'iscrizione a tale albo e risultare iscritti nelle liste regionali di cui al comma 3, ovvero dare dimostrazione con idonea documentazione del possesso dei requisiti stessi.

3. Le regioni rendono noti annualmente, attraverso la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee, i requisiti e le condizioni richiesti per la stipula delle convenzioni ai sensi del comma 1, nonché le liste regionali degli organismi che ne abbiano dimostrato il possesso alle competenti autorità regionali. 4. Per le forniture di beni o servizi diversi da quelli socio-sanitari ed educativi, il cui importo stimato al netto dell'IVA sia pari o superiore agli importi stabiliti dalle direttive comunitarie in materia di appalti pubblici, gli enti pubblici compresi quelli economici, nonché le società di capitali a partecipazione pubblica, nei bandi di gara di appalto e nei capitolati d'onere possono inserire, fra le condizioni di esecuzione, l'obbligo di eseguire il contratto con l'impiego delle persone svantaggiate di cui all'articolo 4, comma 1, e con l'adozione di specifici programmi di recupero e inserimento lavorativo. La verifica della capacità di adempiere agli obblighi suddetti, da condursi in base alla presente legge, non può intervenire nel corso delle procedure di gara e comunque prima dell'aggiudicazione dell'appalto.

gli articoli 1, 2, 4, 5, 8, 9 della Legge 381/1991 e l'articolo l'art. 29³ della Legge Regionale n. 1/2008;

PREMESSO

- che, in conformità all'articolo 5, comma 1, della Legge 8 novembre 1991, n. 381, l'Ente ha ritenuto con atto di procedere alla stipula con la Cooperativa di una convenzione;
- che con l'affidamento alla Cooperativa sociale delle attività oggetto della convenzione, l'Ente e la Cooperativa sociale si pongono i seguenti obiettivi:
- che la scelta del convenzionamento con la Cooperativa sociale è motivata dal fatto che
- che la Cooperativa sociale è stata individuata a seguito di trattativa diretta conformemente a quanto previsto dall'art. 5, comma 1, della Legge 8 novembre 1991, n. 381;
- che per il perseguimento degli scopi statutari finalizzati all'inserimento lavorativo delle persone svantaggiate, la Cooperativa sociale svolge le seguenti attività

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1 - Oggetto

È affidato alla Cooperativa lo svolgimento delle seguenti attività:

.....
verso pagamento del corrispettivo determinato dall'art. 6 della presente convenzione.

Art. 2 - Durata

La convenzione ha durata dal al

La convenzione potrà essere rinnovata. In caso di rinnovo si procederà ad effettuare la revisione prezzi sulla base degli elementi di costo di cui alla tabella inserita nel capitolato⁴.

³ **Legge regionale 14 febbraio 2008, n. 1** - Testo unico delle leggi regionali in materia di volontariato, cooperazione sociale, associazionismo e società di mutuo soccorso - (BURL n. 8, 1° suppl. ord. del 18 Febbraio 2008)

Art. 29 (Azioni regionali per la qualità dei servizi sociali)

1. La Regione, nell'attuazione della rete delle unità d'offerta sociali e sociosanitarie, adotta indirizzi per sostenere le attività svolte dalle cooperative sociali, privilegiando la gestione di servizi aggiudicati in base all'offerta economicamente più vantaggiosa, con le modalità previste dall'articolo 83, comma 1, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE).

2. La Regione promuove intese con le associazioni rappresentative degli enti locali e degli enti gestori delle unità d'offerta sociosanitarie e delle cooperative per concordare la formulazione di bandi pubblici, relativi a gare di affidamento della gestione di servizi, che garantiscano la qualità dei servizi.

3. La Giunta regionale approva schemi di convenzione-tipo, rispettivamente per:

- a) la gestione di servizi socio-sanitari, assistenziali ed educativi;
- b) la fornitura di beni e servizi di cui all'articolo 5 della legge 381/1991.

4. Per gestione di servizi si intende l'organizzazione complessiva e coordinata dei diversi fattori materiali, immateriali e umani che concorrono alla realizzazione di un servizio, con esclusione delle mere prestazioni di manodopera.

5. L'iscrizione all'albo regionale costituisce titolo preferenziale per la stipulazione di convenzioni e contratti tra cooperative sociali e enti pubblici ed enti gestori dei servizi socio sanitari.

6. La Regione vigila sul rispetto dei trattamenti previsti dai contratti nazionali di lavoro nelle cooperative che gestiscono servizi sociali per conto degli enti locali e degli enti gestori dei servizi socio sanitari, a pena di sospensione o revoca dei benefici concessi.

7. Nell'ambito delle funzioni conferite con la legge regionale 5 gennaio 2000 , n. 1 (Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 'Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59'), le province svolgono anche le attività indicate al comma 6.

⁴ La tabella dovrà contenere le componenti di costo del servizio o della fornitura (materiali, personale, ecc.).

Art. 3 – Requisiti della Cooperativa

La Cooperativa dichiara di essere iscritta alla sezione B dell'Albo regionale delle cooperative sociali con il numero..... e di aver presenti, nella propria compagine lavorativa, persone svantaggiate nella misura minima prevista dalla Legge 381/1991, art. 4.

La Cooperativa sociale si impegna altresì a mantenere la percentuale di lavoratori svantaggiati di cui al secondo comma dell'art. 4 della Legge 381/1991 per tutto il periodo della convenzione.

Art. 4 - Responsabile dell'attuazione della convenzione

L'Ente nomina quale responsabile della corretta attuazione della convenzione il Signor..... cui la Cooperativa sociale si rivolgerà per qualsiasi problema di carattere organizzativo, gestionale e amministrativo.

Art. 5 – Modalità di rapporto con gli uffici competenti

Ogni rapporto intercorrente tra la Cooperativa sociale e l'Ente inerente la prestazione oggetto della convenzione sarà tenuto da e, per quanto riguarda gli inserimenti lavorativi delle persone svantaggiate, da, quale responsabile sociale degli inserimenti.

Art. 6 - Obblighi dell'Ente

L'Ente si impegna a riconoscere per la fornitura delle attività convenzionate il corrispettivo stabilito in Euro più IVA, da corrispondere entro 30 giorni dalla data di emissione della fattura.

Per ritardati pagamenti l'Ente si impegna a versare alla Cooperativa sociale gli interessi di legge come da Decreto Legislativo 9.10.2002 n.231.

Art. 7 - Obblighi della Cooperativa

La Cooperativa sociale si impegna:

- a) ad impiegare per l'espletamento delle attività, oggetto della convenzione, operatori in possesso dei requisiti di professionalità utili alla corretta gestione dell'attività;
- b) ad applicare a favore dei lavoratori dipendenti condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dal Contratto Nazionale di Lavoro delle Cooperative Sociali siglato dalle organizzazioni datoriali e sindacali maggiormente rappresentative o dal Contratto Collettivo Nazionale di settore, e dagli eventuali accordi locali integrativi degli stessi relativi alla località in cui si svolgono i lavori, ed a rispettare le norme e procedure previste dalla legge;
- c) ad applicare a favore dei soci lavoratori subordinati condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dal Contratto Nazionale di Lavoro delle Cooperative Sociali siglato dalle organizzazioni datoriali e sindacali maggiormente rappresentative o dal Contratto Collettivo Nazionale di settore, e dagli eventuali accordi locali integrativi degli stessi relativi alla località in cui si svolgono i lavori, ed a rispettare le norme e procedure previste dalla legge, ovvero, per i rapporti di lavoro diversi da quello subordinato, in assenza di contratti o accordi collettivi specifici, a corrispondere i compensi medi in uso per prestazioni analoghe rese in forma di lavoro autonomo;
- d) ad applicare per tutte le persone svantaggiate inserite le condizioni normative e retributive previste dal Contratto Nazionale di Lavoro delle Cooperative Sociali siglato dalle organizzazioni datoriali e sindacali maggiormente rappresentative o dal Contratto Collettivo Nazionale di settore;
- e) ad assicurare lo svolgimento del servizio nel rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza ed igiene del lavoro;
- f) ad assumersi qualsiasi responsabilità ed oneri nei confronti dell'Ente o di terzi nei casi di mancata adozione di quei provvedimenti utili alla salvaguardia delle persone e degli strumenti coinvolti nella gestione dell'attività;
- g) a creare opportunità di lavoro per le persone svantaggiate, che saranno rendicontate nella relazione semestrale di cui al punto j)⁵;

⁵ Altre formulazioni possibili: "a garantire, sulla base del corrispettivo concordato, l'assunzione di una persona a tempo pieno o di due persone a part-time indicate dall'Ente di concerto con la Cooperativa o - in assenza di indicazioni dell'Ente entro n..... giorni antecedenti la data di avvio dell'attività - individuate dalla Cooperativa, ed appartenenti alle tipologie indicate dall'art. 4 della Legge 381/91, ogni Euro di lavoro o fornitura per tutta la durata della convenzione.

- h) a trattare con la dovuta riservatezza tutte le informazioni relative alle situazioni soggettive delle persone inserite nell'attività lavorativa secondo la normativa vigente in materia di privacy;
- i) a seguire e rispettare le indicazioni e le modalità esecutive ed ogni altro criterio operativo previsti nel Capitolato Speciale allegato alla presente convenzione, con piena autonomia organizzativa e gestionale;
- j) a trasmettere all'Ente ogni semestre ed a conclusione della convenzione una relazione circa i risultati raggiunti nell'attività di inserimento lavorativo.

Art. 8 - Soci volontari

Al fine di coadiuvare il personale addetto al sostegno dell'inserimento lavorativo delle persone svantaggiate impiegate nell'esecuzione dell'attività, la Cooperativa sociale può avvalersi, nel rispetto delle norme contenute nell'articolo 2⁶ della Legge 381/1991, dei soci volontari di cui all'allegato elenco nominativo.

La Cooperativa sociale si impegna a comunicare le eventuali variazioni dei soci volontari impegnati nell'espletamento delle attività di cui alla convenzione.

Art. 9 - Progetti personalizzati di inserimento lavorativo

Il responsabile sociale degli inserimenti lavorativi designato dalla Cooperativa ed un rappresentante del Servizio inviante o dell'Ente predisporranno un progetto personalizzato di sostegno e di inserimento lavorativo per le persone svantaggiate. Le modalità di intervento nei confronti delle persone svantaggiate inserite competono alla Cooperativa, nel rispetto del progetto personalizzato concordato.

Art. 10 – Verifiche periodiche e controlli

Al fine di garantire l'effettiva attuazione della presente convenzione, l'Ente potrà effettuare gli opportuni controlli per verificare la corretta utilizzazione delle modalità di inserimento lavorativo ed i

Nella definizione dell'importo si dovrà tener conto dell'acquisto dei materiali necessari per svolgere le attività" oppure "a garantire, sulla base del corrispettivo concordato, l'impiego di n..... persone a tempo pieno e/o n..... persone a part-time indicate dall'Ente di concerto con la Cooperativa, ed appartenenti alle tipologie indicate dall'art. 4 della Legge 381/1991.

Nel caso che si rendesse necessario, potrà essere previsto, nel progetto personalizzato di cui all'art.9, un tirocinio precedente l'assunzione della durata non superiore a tre mesi".

⁶ **Legge n. 381/1991 – Art. 2 - Soci volontari. –**

1. Oltre ai soci previsti dalla normativa vigente, gli statuti delle cooperative sociali possono prevedere la presenza di soci volontari che prestino la loro attività gratuitamente.

2. I soci volontari sono iscritti in un'apposita sezione del libro dei soci. Il loro numero non può superare la metà del numero complessivo dei soci.

3. Ai soci volontari non si applicano i contratti collettivi e le norme di legge in materia di lavoro subordinato ed autonomo, ad eccezione delle norme in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con proprio decreto, determina l'importo della retribuzione da assumere a base del calcolo dei premi e delle prestazioni relative.

4. Ai soci volontari può essere corrisposto soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, sulla base di parametri stabiliti dalla cooperativa sociale per la totalità dei soci.

5. Nella gestione dei servizi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), da effettuarsi in applicazione dei contratti stipulati con amministrazioni pubbliche, le prestazioni dei soci volontari possono essere utilizzate in misura complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri di impiego di operatori professionali previsti dalle disposizioni vigenti. Le prestazioni dei soci volontari non concorrono alla determinazione dei costi di servizio, fatta eccezione per gli oneri connessi all'applicazione dei commi 3 e 4.

risultati raggiunti attraverso contatti diretti con la struttura della Cooperativa sociale e con i lavoratori svantaggiati.

Tali attività di controllo dovranno essere tradotte in apposite relazioni, trasmesse anche alla Cooperativa sociale.

Il/I referente/i dell'Ente incaricati del controllo e alla vigilanza è/sono.....

L'Ente comunica entro 30 giorni alla Cooperativa sociale l'eventuale sostituzione dei predetti referenti.

Art. 11 – Subappalto - Consorzi

È vietata, da parte della cooperativa sociale la cessione anche parziale del contratto a pena di nullità del contratto ceduto, ai sensi del primo comma dell'art.118⁷ del Decreto Legislativo n. 163/2006.

In materia di subappalto si richiamano le disposizioni dell'art. 118 del Decreto Legislativo n. 163/2006. Ferme restando tutte le condizioni di legge previste dalla suddetta norma per il rilascio dell'autorizzazione al sub appalto del servizio, lo stesso dovrà comunque essere concesso con provvedimento scritto del committente.

Nel caso di convenzione stipulata con un Consorzio, l'eventuale sostituzione della Cooperativa sociale esecutrice deve essere autorizzata da parte dell'Ente.

Art. 12 - Risoluzione della convenzione

La presente convenzione può essere risolta da ciascuno dei due contraenti nei casi di mancato rispetto delle prescrizioni contrattuali dovute a:

- grave inadempimento della Cooperativa sociale;
- grave inadempimento dell'Ente;
- ritardato pagamento del corrispettivo da parte dell'Ente per oltre sei mesi dalla scadenza di cui all'articolo 6, ferma restando la possibilità per la Cooperativa sociale di porre l'eccezione di inadempimento prima del termine di cui sopra;
- mancato raggiungimento dell'obiettivo sociale previsto nell'art. 7 comma g).

Tra le ipotesi di gravi inadempimenti da parte della Cooperativa sociale, sono compresi il mancato rispetto degli obblighi di cui all'art. 7 punti b), c), d).

È causa di risoluzione della convenzione la cancellazione della Cooperativa dall'Albo Regionale delle cooperative sociali, fatta salva la volontà da parte dell'Ente, sulla base di provvedimento motivato, di far proseguire la convenzione sino alla sua naturale scadenza.

Art. 13 - Controversie

Per ogni controversia che potesse insorgere nell'ambito dell'esecuzione della convenzione è competente il Foro di

Art. 14 - Cauzione

A garanzia della regolare esecuzione dell'attività/fornitura di beni la Cooperativa sociale costituirà una cauzione di Euro pari al 3% dell'importo annuo mediante fideiussione, rilasciata da idoneo istituto o altro ente abilitato, valida per la durata della convenzione, che sarà restituita 30 giorni dopo la scadenza.

⁷ **D.lgs n. 162/2006 - Articolo 118 (Subappalto, attività che non costituiscono subappalto e tutela del lavoro)**
(art. 25, direttiva 2004/18; art. 37, direttiva 2004/17; art. 18, l. n. 55/1990; art. 16, d. lgs. 24 marzo 1992, n. 358; art. 18, d.lgs. 17 marzo 1995, n. 157; art. 21, d.lgs. 17 marzo 1995, n. 158; 34, l. n. 109/1994)

1. I soggetti affidatari dei contratti di cui al presente codice sono tenuti a seguire in proprio le opere o i lavori, i servizi, le forniture compresi nel contratto. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, salvo quanto previsto nell'articolo 116.

Art. 15 - Spese di stipula della convenzione⁸

La presente convenzione viene registrata solo in caso d'uso. In tal caso le spese di registrazione sono a totale carico di.....

Art. 16 - Allegati alla convenzione

Sono parte integrante della presente convenzione i seguenti allegati:

- capitolato speciale sottoscritto per accettazione
- elenco nominativo dei volontari
- polizza fideiussoria [solo se richiesta]

Art. 17 – Rinvio alla normativa generale

Per quanto non previsto dalla presente convenzione si farà riferimento alla normativa generale e speciale che regola la materia.

Letto confermato e sottoscritto

Per la Cooperativa Sociale/Consorzio

Per l'Ente

⁸ Con la Circolare ministeriale Min. Fin. Dip. Ent. Dir. Centr. Affari giuridici e contenzioso tributario 19.5.1998, n. 127/E/1998/74836 è stato chiarito che "non sono tenuti ad effettuare la comunicazione di cui all' art. 11 del DLgs n. 460/1997 i seguenti enti considerati in ogni caso ONLUS dall' art. 10, comma 8 dell' anzidetto decreto legislativo: - le organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11.8.1991, n. 266 ...; - le organizzazioni non governative riconosciute idonee ai sensi della legge 26.2.1987, n. 49 ...; - le cooperative sociali di cui alla legge 8.11.1991, n. 381, iscritte nella "sezione cooperazione sociale" del registro prefettizio di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14.12.1947, n. 1577, e successive modificazioni". Sono altresì ONLUS i consorzi la cui base sociale sia composta esclusivamente da cooperative sociali. L'art. 17 del D.Lgs. 460/1997 ha introdotto nella tabella allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 (disciplina dell'imposta di bollo), relativa agli atti, documenti e registri esenti dall'imposta di bollo in modo assoluto, l'art. 27-bis. Detta disposizione stabilisce che sono esenti dal tributo in esame gli atti, i documenti, le istanze, i contratti, nonché le relative copie, anche se dichiarate conformi, gli estratti, le certificazioni, le dichiarazioni e le attestazioni posti in essere o richiesti da organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus). La Circolare del Ministero delle Finanze n. 168/E del 26 giugno 1998 ha sottolineato che l'agevolazione introdotta riguarda le Onlus sia come enti destinatari degli atti, che come soggetti che li pongono in essere. Inoltre, ai sensi della normativa vigente, viene attribuita al segretario comunale la competenza a rogare tutti i contratti nei quali l'ente locale è parte, nonché ad autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'ente. Sugli atti rogati dal segretario, i comuni, ai sensi dell'art. 40 della L. 8 giugno 1962 n. 604, e successive modificazioni, sono obbligati a riscuotere i relativi diritti di segreteria. In forza di quanto contenuto al punto 9) delle norme speciali di cui alla tabella D allegata alla citata legge n. 604/62 (atti per i quali la legge ammette la carta non bollata), in occasione della stipula di contratti con il comune, alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus) può spettare la riduzione del 50% dei citati diritti di segreteria.